

Prot. 003/2026

Bassano del Grappa, lì 08 gennaio 2026

PREVENZIONE INCENDI

Riepilogo degli adempimenti da applicare per le varie attività

Con l'intento di fornire ai nostri associati un'informativa generale sulle norme di prevenzione incendi applicabili alle varie attività, cerchiamo di riepilogare in maniera organica, ma sintetica, il vigente quadro regolamentare che si presenta quantomai eterogeneo e complesso.

In forma schematica distinguiamo primariamente i seguenti livelli di inquadramento e disciplina:

1. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ex CPI) di cui al DPR 151/2011
2. Locali o luoghi di intrattenimento e pubblico Spettacolo, anche temporanei (Agibilità art.80 TULPS -- Regola Tecnica del DM 19.08.1996)
3. Valutazione del rischio incendio nel DVR (Dlgs 81/2008 – Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro)
4. Gestione, controllo e valutazione del rischio incendio (Decreti Minicodice)
5. Formazione per addetti antincendio

1. DPR 151 del 1° agosto 2011

Questa norma si applica solo ad alcune tipologie di attività, individuate in base a diversi fattori, che sono state classificate in base al loro livello di rischio in tre categorie (A, B e C).

La gestione di queste attività può essere quindi assoggettata all'invio di una SCIA ai Vigili del Fuoco ovvero alla loro preventiva valutazione del progetto e di rinnovo periodico della conformità.

Per le attività appartenenti alle categorie da noi rappresentate, segnaliamo, in particolare, che sono obbligate a questo tipo di procedura:

- Depositi di carta/cartone, archivi di materiale cartaceo e biblioteche con quantitativo in massa superiore a 5.000 kg
- Officine per la riparazione di veicoli a motore e carrozzerie con una superficie coperta superiore a 300 mq
- **Locali di spettacolo ed intrattenimento**, anche **Palestre**, con capienza superiore a 100 persone ovvero con superficie chiusa superiore a 200 mq
- **Strutture ricettive** con oltre 25 posti letto
- Locali per esposizione e/o vendita al dettaglio/ingrosso con superficie superiore a 400 mq (compresi servizi e depositi)

2. Agibilità art.80 TULPS

Tutti i luoghi di pubblico spettacolo (cinema, discoteche, teatri, ecc.) ovvero anche i semplici **pubblici esercizi (bar e ristoranti)** temporaneamente e/o occasionalmente utilizzati per attività di intrattenimento (concertini dal vivo, dj set, convegni, ecc.) devono preventivamente ottenere l'agibilità prevista dall'art.80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Tale procedimento va coordinato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 che ancora oggi rappresenta il fondamento delle regole tecniche di prevenzione incendi dei locali di intrattenimento.

Quanto sopra è finalizzato a ridurre al minimo le possibili cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture utilizzate, limitare i rischi di innesco e propagazione, garantire adeguate misure di esodo e per un pronto intervento delle squadre di emergenza e soccorso.

L'autorizzazione del richiamato art.80 del TULPS va preventivamente richiesta:

- Alla Commissione di vigilanza di Pubblico Spettacolo per i locali, gli impianti e/o i luoghi con capienza superiore alle 200 persone;
- Con SCIA accompagnata da una relazione tecnica predisposta da un tecnico competente (ingegnere, architetto o geometra) che certifichi la rispondenza del locale alla richiamata regola tecnica.

Vale la pena evidenziare che tutto quanto sopra **NON E' RICHIESTO**:

- Nei pubblici esercizi che internamente propongono attività musicali di mero allietamento della clientela e che quindi non presentano alcun tipo di installazione/struttura aggiuntiva, in assenza dell'aspetto danzante e senza il pagamento del biglietto di ingresso o sovrapprezzo delle consumazioni. L'intrattenimento musicale deve quindi inserirsi come elemento accessorio e complementare all'ordinaria attività di somministrazione, senza modificarne le modalità di fruizione né la normale capacità attrattiva dell'esercizio;
- Nei pubblici esercizi dove è installato il "karaoke" purché la sala abbia una capienza inferiore alle 100 persone;
- Negli intrattenimenti musicali organizzati all'aperto o all'esterno di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **a condizione** che l'area non sia delimitata (muretti, recinzioni, ecc.) e/o che non vengano installate apposite strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, panche, tribune, ecc.)

3. DVR – Valutazione del rischio incendio

Qualsiasi tipo di attività (negozi, bar, agenzia, ufficio, ecc.) soggetto alle norme di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al Dlgs 81/2008, devono predisporre il noto documento di valutazione dei rischi (DVR).

È utile che ogni imprenditore verifichi attentamente che all'interno del proprio DVR sia presente una specifica valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali.

In caso contrario sarà necessario attivarsi subito con i propri consulenti di riferimento per integrare il DVR.

4. MINICODICE e gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

Ai sensi del DM 2 settembre 2021 è obbligatorio predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) nei seguenti casi:

- aziende o unità produttive con almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori (ATTENZIONE a Ristoranti e altri pubblici esercizi);
- attività soggette ai controlli D.P.R. 151/2011 (*si veda quanto al punto 1*).

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione deve essere predisposto quindi anche in funzione del numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all'interno del luogo di lavoro e deve contenere:

- Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- Le procedure per l'evacuazione;
- Le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco;
- Le specifiche misure per assistere le persone con esigenze particolari (disabili, anziani, ecc.).

Deve inoltre essere realizzata ed esposta una planimetria dettagliata, con le seguenti indicazioni:

- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- sistemi di sicurezza e posizionamento estintori;
- posizione degli interruttori generali e valvole di intercettazione.

Le aziende hanno l'obbligo di effettuare una prova di evacuazione almeno una volta l'anno, verbalizzando il tutto.

5. FORMAZIONE per addetti antincendio

Ogni datore di lavoro ha l'obbligo di designare degli addetti antincendio e garantirne la loro formazione e il relativo aggiornamento.

La formazione degli addetti antincendio è articolata in tre livelli, per ognuno dei quali corrisponde un diverso percorso formativo:

- Livello 1: attività a rischio incendio basso (4 ore di formazione)
- Livello 2: attività a rischio incendio non basso (8 ore di formazione)
- Livello 3: attività a rischio incendio elevato (16 ore di formazione)

Ogni 5 anni, gli addetti antincendio dovranno frequentare un corso di aggiornamento di 2, 5 o 8 ore a seconda del livello di rischio.